



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Politiche dell'Ambiente

**IAM spa**  
Contrada Lamia  
89013 Gioia Tauro  
[iamspa@pec.it](mailto:iamspa@pec.it)

E p.c.

**Provincia di Reggio Calabria**  
**Settore 14 –Ambiente ed Energia – Demanio Idrico e Fluviale – APQ - ATO**  
Via S. Anna Il Tronco – Loc. Spirito Santo  
89128 Reggio Calabria  
[protocollo@pec.provincia.rc.it](mailto:protocollo@pec.provincia.rc.it)

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0261101 del 13/08/2014



\* 0 0 0 8 4 6 6 0 6 3 \*

**Comune di Gioia Tauro**  
Via Trento 57  
89013 Gioia Tauro  
[protocollogioiatauro@asmepec.it](mailto:protocollogioiatauro@asmepec.it)

**Arpacal di Reggio Calabria**  
**Servizio Tematico Suolo e Rifiuti**  
Via Troncovito snc  
89135 Gallico Superiore (RC)  
[reggiocalabria@pec.arpacalabria.it](mailto:reggiocalabria@pec.arpacalabria.it)

**ASP**  
**Reggio Calabria**  
Palazzo TI.BI  
Via S. Anna Il Tronco  
89128 Reggio Calabria  
[aziendasanitaria-provinciale.rc@pec.it](mailto:aziendasanitaria-provinciale.rc@pec.it)

**S.P.I.S.A.L.**  
**Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro**  
**Area Territoriale Reggio Calabria - Palmi**  
Sede Di Palmi S.S.18 Tirrena inf. Km 484  
89015 Palmi  
[spisalrcpalmi@asp.rc.it](mailto:spisalrcpalmi@asp.rc.it)

**ASIREG**  
**Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria**  
Via Vittorio Veneto, 77  
89123 Reggio Calabria  
[asireg@pec.it](mailto:asireg@pec.it)

**Oggetto: "Impianto di depurazione di Gioia Tauro " sito in C.da Lamia, Via Pozzillo snc del Comune di Gioia Tauro - A.I.A. DDG n. 17768 del 13.11.2008 (e DDG n. 22943 del 14/12/2009 – DDG 17443 del 02/12/2010)**

Con riferimento all'AIA di cui al DDG n. 17768 del 13.11.2008 (e DDG n. 22943/2009 - DDG 17443/2010)  
**VISTO** che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale, entrato in vigore l'11 aprile 2014, disciplina le procedure di rinnovo/riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, modificando interamente l'art. 29-octies del D. Lgs 152/2006;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D. lgs 46/2014, il rinnovo periodico delle AIA non è più disciplinato dalla normativa di riferimento, mentre trova applicazione il solo riesame (anche con valenza di rinnovo) secondo la seguente tempistica: a) entro 4 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione; b) trascorsi 10 anni (12 anni per gli impianti certificati ISO 14001 e 16 anni per impianti registrati EMAS) dal primo rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo/riesame effettuato;

**VISTO** che, ai sensi del suindicato decreto, in attuazione della direttiva 2010/75/UE, la durata delle AIA è ampliata ex lege;

**RILEVATO** che il "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quiquies del D. lgs 152/2006 - come modificato dal D. lgs 46/2014 ed istituito presso il MATTM ha stabilito che, per i provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, le durate delle AIA sono ampliate di diritto e le relative istanze di rinnovo dovranno essere archiviate, fatta salva la possibilità di ritiro delle stesse o di presentazione di richieste di conversione in istanza di riesame da parte dei soggetti gestori;

**PRESO ATTO** che la scadenza dell'AIA in oggetto, secondo la disciplina previgente, è fissata al 13.11.2014 ("sei anni dalla pubblicazione del decreto" v. DDG n. 17768 del 13.11.2008);

**DATO ATTO** che Codesta società ha presentato istanza di rinnovo, assunta agli atti del Dipartimento al prot. n. 100128 del 21.03.2014;

**CONSIDERATO** che Questo Dipartimento, in qualità di autorità competente, con nota n. 135924 del 18/04/2014 ha comunicato a Codesta società l'Avvio del Procedimento relativo al rinnovo dell' AIA in oggetto e che quest'ultimo, per le ragioni di seguito esposte, è da ritenersi privo di effetto;

**RILEVATO** che il gestore non ha presentato richiesta di riesame;

**Tutto quanto sopra esposto, si comunica che:**

- 1) Sulla base delle risultanze del Tavolo Tecnico del Coordinamento istituito presso il MATTM ai fini dell'uniforme applicazione della disciplina di cui al D. lgs 46/2014, **questo Dipartimento non darà corso all'istanza di rinnovo assunta al prot. 100128 del 21.03.2014 e la stessa verrà archiviata;**
- 2) **l'AIA in parola sarà sottoposta a riesame in via ordinaria entro il 13.11.2020 (considerati 12 anni dal rilascio della prima AIA, in quanto l'impianto è certificato ISO 14001).**
- 3) **Il gestore dovrà presentare richiesta di riesame nei termini di cui all'art. 29octies, punto 3 lett. b, ed in caso di inosservanza l'autorizzazione s'intende scaduta (per come disposto dall'art 29octies punto 5, co. 2° del D. lgs 152/2006 aggiornato.**
- 4) **In caso di pubblicazione delle nuove BAT di cui all'art 29octies sopraindicato, l'AIA di cui al DDG n. 17770/2008 sarà sottoposta a riesame nei quattro anni successivi dalla pubblicazione medesima e ciò a prescindere dal termine del 13.11.2020 previsto per il riesame ordinario;**
- 5) E' fatta sempre salva la possibilità per il gestore di presentare domanda di riesame, il cui procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater;
- 6) Ai sensi dell'art 29octies punto 4 D lgs 152/2006 (come modificato dal D. lgs 46/2014) il riesame è, inoltre, disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
  - c) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - d) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
  - e) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
  - f) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; g) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";
- 7) Sono fatti salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D. Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito della presente nota.

Con riferimento all'AIA di cui al DDG n. 17768 del 13.11.2008 (e DDG n. 22943/2009 – DDG n.17443/2010)

**VISTO** che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m);

**DATO ATTO** che, secondo le indicazioni del *“Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC”* la presentazione di tale relazione è subordinata all’emanazione delle linee guida da parte del MATTM mediante decreto, per la definizione in maniera uniforme dei relativi contenuti e modalità;

**Si dispone, altresì, che:**

- 8) Codesta società, se tenuta, dovrà presentare – secondo le modalità e nei termini indicati dal suddetto provvedimento ministeriale o, in difetto, su richiesta della scrivente Autorità competente - la *“Relazione di Riferimento”* prevista all’art. 7, punto 2, lett. m del D. lgs n. 46/2014;
- 9) Il Gestore, entro 30 giorni dall’emanazione del presente documento, deve presentare o rinnovare - mediante appendice integrativa - le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n°427 del 23/06/2008 in conformità al periodo indicato al punto 2 del presente atto; resta fermo l’obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie che dovessero essere necessari agli esiti dei lavori dei gruppi tematici costituiti per l’applicazione del D. lgs n. 46/2014 presso il Ministero (MATTM).

Fino all’adozione del prossimo decreto di aggiornamento, che avverrà in occasione del primo riesame ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-octies e 29-nonies del D.Lgs 152/2006 (modificati dal D. lgs 46/2014) sarà cura di Codesta società conservare la presente nota, unitamente al decreto autorizzativo – DDG n. 17768/2008 (e DDG n. 22943/2009 – DDG n.17443/2010) , di cui la presente costituisce prosecuzione, anche al fine di eventuali verifiche/controlli.

Il Dirigente di Servizio  
**Ing. Gabriele Amato**

Il Dirigente di Settore  
**Arch. Orsola Reillo**

IL DIRIGENTE GENERALE  
**Ing. Bruno Gualtieri**